

nuovi stabili al Triale Duca d' Aosta.

Per quanto concerne la proporzione delle garanzie si fa presente all' On. Consiglio che l'operazione sarebbe conclusa in base al disposto dell'art. 28 del R. D. L. 30 novembre 1919 n. 2318 (C. G. sulle case popolari ed economiche), che consente l'erogazione del mutuo, in proporzione superiore al 50% del valore degli immobili da ipotecare, ove lo Stato concorra, come nel caso in esame, nel pagamento degli interessi, al pari di quanto è stato in precedenza fatto per i mutui concessi all' Istituto per le Case Popolari di Bolzano.

Il saggio d'interesse sarebbe fissato nella misura del 5,50% e la durata dell'ammortamento in anni 30, giusta le precedenti deliberazioni dell' On. Consiglio.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all' On. Consiglio per la definitiva approvazione.

Il Consiglio approva definitivamente.

c. - Richiesta dei Comuni di Rovereto e Riva per ottenere la riduzione del saggio d'interesse relativo al